
Documento Pedagogico, intitolato:

“”1) Specificità e caratterizzazioni istituzionali peculiari delle attività di insegnamento di scuola primaria (sia di insegnamento ordinario che di insegnamento aggiuntivo di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa) previste dal vigente ordinamento giuridico nazionale del sistema scolastico;

2) Specificità e peculiarità delle attività di educazione, di formazione, di funzione docente e di insegnamento (seppur relative al sistema integrale educativo dell’alunno e pedagogicamente valoriali) purtuttavia non peculiari e non assegnate alle finalità istituzionali della scuola di Stato ed ai servizi che quest’ultima deve erogare all’utenza di riferimento””” =

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Purpi

Documento Pedagogico intitolato:

“”1) Specificità e caratterizzazioni istituzionali peculiari delle attività di insegnamento di scuola primaria (sia di insegnamento ordinario che di insegnamento aggiuntivo di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa) previste dal vigente ordinamento giuridico nazionale del sistema scolastico;

2) Specificità e peculiarità delle attività di educazione, di formazione, di funzione docente e di insegnamento (seppur relative al sistema integrale educativo dell’alunno e pedagogicamente valoriali) purtuttavia non peculiari e non assegnate alle finalità istituzionali della scuola di Stato ed ai servizi che quest’ultima deve erogare all’utenza di riferimento”””

di Gianfranco Purpi

1: Anche a prescindere dai punti fermi normativi di legge dell’ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale e quindi dai relativi presupposti fondanti della Costituzione; dovrebbe risultare ovvio a tutti, innanzitutto, che:

-a) ogni data prassi di educazione relativa alla sfera di vita Pubblica e Privata di un dato soggetto educando (quindi, ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento, ogni prassi di formazione, ogni prassi di funzione docente, ogni prassi di insegnamento e di istruzione), così come si svolgono ed hanno luogo QUANDO NON RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI (cioè, QUANDO NON RISULTANO DA PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA);

si differenziano PECULIARMENTE, STRUTTURALMENTE E FONDAMENTALMENTE da come si svolgono ed hanno luogo QUANDO RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI (cioè, risultanti da PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA).

2: Tale differenziarsi PECULIARMENTE, STRUTTURALMENTE E FONDAMENTALMENTE, riguardo la scuola primaria, viene a risultare sulla base delle proposizioni distintive che veniamo a riportare nei successivi sottopunti di questo punto due:

2:1: ogni data prassi di educazione di un dato soggetto educando (quindi, ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento, ogni prassi di formazione, ogni prassi di funzione docente, ogni prassi di insegnamento e di istruzione), RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI (cioè, risultanti da PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA); allorché SI PONGONO adeguatamente PROGRAMMATI con progettazione il più possibile analitica e curricolare di “unità di apprendimento” descrittivi ed enunciati previsionalmente nel modo più oggettivamente verificabile possibile:

- le diverse variabili operative, materiali, strumentali, di risorsa e di persona umana della funzione docente e dei processi d’insegnamento/apprendimento di ciascuna unità di apprendimento STESSA programmata ;

-le diverse conoscenze/abilità/competenze, i diversi processi/prodotti dell’apprendimento ed i conseguenti effetti di formazione della personalità degli educandi scolarizzati, così come vengono previsti;

-i diversi previsti (personalizzati) processi/prodotti dell’insegnamento e della contestuale relazione/comunicazione interpersonale istituzionale tra ogni dato docente e ciascun educando scolarizzato, in cui ogni prassi di insegnamento stesso deve risolversi per risultare autenticamente tale;

- gli “obiettivi formativi” previsti da far raggiungere (in modo personalizzato) a ciascun educando scolarizzato, sulla traccia degli “obiettivi specifici di apprendimento” e degli “obiettivi generali della formazione” (premessi in modo prescrittivo dalle Indicazioni Nazionali per la scuola primaria allegate al D.L.vo n.59/2004), in termini di conoscenze, capacità, abilità, comportamenti e quindi di competenze ed abili di formazione;

- metodi/metodologie e strategie didattiche di organizzazione modulare degli interventi d’insegnamento e quindi di organizzazione del funzionamento delle classi (anche per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse dello stesso Plesso);

-contenuti culturali didatticamente strutturati,curricularmente programmati e organicamente selezionati,comunque riconoscibili quali contenuti di ciascuna disciplina d'insegnamento (anche nella prospettiva di connessioni interdisciplinari e/o transdisciplinari didatticamente progettate); atteso che l'insegnamento scolastico,in quanto tale (altrimenti,cessa di risultare insegnamento scolastico e quindi educazione peculiare dell'istituzione/scuola),non può che porsi quale "insegnamento/di/contenuti/culturali/di/discipline" ; ed atteso che,soltanto grazie a tale insegnamento la scuola può perseguire i suoi suddetti obiettivi di formazione di ciascuna unità di apprendimento (sulla traccia degli "obiettivi specifici di apprendimento" e degli "obiettivi generali della formazione",premessi in modo prescrittivo dalle Indicazioni Nazionali per la scuola primaria allegate al D.L.vo n.59/2004);

- attività scolastiche specifiche e di contestuale funzione docente, attraverso cui e grazie a cui possano venire a svolgersi e realizzarsi tutti i suddetti processi/prodotti di insegnamento e di apprendimento;

- SEDI E AMBIENTI SPECIFICI di svolgimento di ogni data stessa "unità di apprendimento" prevista (qualora,eccezionalmente, tale unità di apprendimento abbia a svolgersi in tutto o in parte "fuori" dal contesto della sede scolastica di ordinaria assegnazione e di ordinario funzionamento scolastico);

- acquisti,spese,risorse,finanziamenti,sussidi,attrezzature,materiali,strumenti,attrezzature, eventualmente necessitanti per la programmazione e la realizzazione di ogni data attività scolastica prevista e di ogni conseguente processo d'insegnamento/apprendimento scolastico;

- tempi/modi/forme specifici di insegnamento e di funzione docente contestuale attraverso cui e grazie a cui ciascun docente abbia a poter/dover verificare (e,successivamente,valutare) l'avvenuto raggiungimento o meno di tutti gli "obiettivi formativi" di una data unità di apprendimento (e,quindi,in successione, attraverso cui abbia a poter/dover verificare il raggiungimento più o meno congruo di tali "obiettivi formativi" in riferimento agli "obiettivi specifici di apprendimento" ed agli "obiettivi generali della formazione" di correlazione didattica e pedagogica, prescrittivamente prefissati dalle suddette Indicazioni Nazionali per la scuola primaria).

2:2: ogni data prassi di educazione di un dato soggetto educando (quindi,ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento,ogni prassi di formazione,ogni prassi di funzione docente,ogni prassi di insegnamento e di istruzione), RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI (cioè, risultanti da PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA); allorché SI PONGONO,dunque:

-§: adeguatamente PROGRAMMATI con progettazione il più possibile analitica e curricolare (id est,"scientifica") di "unità di apprendimento" come sopra descritto; e,quindi,così,risultino altresì METACULTURALI E METANATURALI (per dirla con J.Bruner),intenzionali,anticipati,accelerati,sistematici,strutturati,personalizzati e (se il caso) individualizzati, pedagogicamente finalizzati e fondati,didatticamente criteriati e metodologicamente configurati, scientificamente programmati e sperimentalmente condotti;

-§: all'insegna delle prospettive didattiche/metodologiche che riconoscono i loro fondamenti nei principi pedagogici di congruenza psicologica,di aderenza sociologica,di realismo storico/esistenziale,di adeguamento ai vissuti storici esperenziali , e di continuo raffronto con le culture antropologiche territoriali (nella prospettiva dell'educazione scolastica che si pone sempre,nello stesso tempo e per lo stesso motivo,interculturale e multietnica);

-§: in linea di corrispondenza consequenziale con le finalità educative e di servizio d'insegnamento e di funzione docente ; e quindi con la natura giuridica e con la tipologia di funzione didattico/pedagogica; che l'ordinamento giuridico nazionale viene ad assegnare al funzionamento di una data istituzione scolastica ed al profilo di ruolo lavorativo (dunque,al rapporto di pubblico impiego ed al relativo stato giuridico) dei propri operatori scolastici insegnanti comunque preposti alla progettazione ed alla programmazione/realizzazione della stessa funzione docente scolastica;

-§: CURRICOLARMENTE CONSEGUENZIALI AGLI "OBIETTIVI FORMATIVI" ED AGLI "OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO" DI OGNI DATA "UNITÀ DI APPRENDIMENTO" (E ,QUINDI,A MONTE, AGLI "OBIETTIVI GENERALI DELLA FORMAZIONE" ED ALLE FINALITÀ PEDAGOGICHE ISTITUZIONALI PREDEFINITI DALLE SUDDETTE "INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA" E DAL "PROFILO EDUCATIVO,CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE" - ALLEGATO D DEL D.L.VO N.59/2004);

- in una prospettiva didattica curricolare in cui le diverse attività scolastiche di insegnamento e di educazione/formazione abbiano sempre a dover risultare “strumentali” e “funzionali” al raggiungimento di tali obiettivi e finalità;

e non già, al contrario, allorché una data attività scolastica d’insegnamento/formazione abbia ad essere programmata/progettata (sulla base dell’occasionalismo situazionale e della contingenza estemporanea “inaspettatamente” emergente) precedentemente alla individuazione ed alla enunciazione di questi stessi obiettivi (quindi preliminarmente alle diverse fasi operative curricolari di una data unità di apprendimento).

Ciò, atteso che in quest’ultimo caso, ovviamente, tale attività d’insegnamento/formazione sarebbe tutto tranne che...”scolastica” (ciò, alla luce del senso e del significato assiomatico autentico del concetto di “scuola”).

2:3: Così, ogni data prassi di educazione di un dato soggetto educando (quindi, ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento, ogni prassi di formazione, ogni prassi di funzione docente, ogni prassi di insegnamento e di istruzione), RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI (cioè, risultanti da PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA); allorché SI PONGONO, come detto, in precisa linea di congruenza e di corrispondenza consequenziale con gli obiettivi generali della formazione e con gli obiettivi specifici di apprendimento, con lo specifico profilo d’insegnamento e di funzione docente; e quindi con la natura giuridica e con la tipologia di funzione didattico/pedagogica; che l’ordinamento giuridico nazionale viene ad assegnare al funzionamento di una data istituzione scolastica ed al profilo di ruolo lavorativo istituzionale dei propri operatori scolastici (dunque, al loro rapporto di pubblico impiego ed al loro correlato stato giuridico).

Ciò, quindi, tra l’altro, in precisa linea di congruenza e di corrispondenza consequenziale con le seguenti testuali enunciazioni normative di fondamento legislativo:

-§: Dall’art.34 della Costituzione Italiana:

- “””La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”””.

-§: Dall’art.109 del D.L.vo n.297/1994:

“””Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita...(..)...”””;

- §: Dal D.L.vo n.59 del 19/02/2004 – Art.7:

“””Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete...(..)...”””.

-§: Dal comma 3/Art.5 del D.P.R.n.275/99:

“”” L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”””.

-§: Dall'Art.8 del D.P.R.n.275/99:

”””” Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, ...(...)... definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ...(...)...per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;*
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;*
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;*
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;*
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;*
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;*
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi...(...)...””””;*

2:4: Conseguentemente,ogni data prassi di educazione di un dato soggetto (quindi,ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento,ogni prassi di formazione,ogni prassi di funzione docente,ogni prassi di insegnamento e di istruzione), **RISULTANO INTRINSECAMENTE SCOLASTICI** (cioè, risultanti da **PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE** comunque riconoscibile in quanto **SCUOLA**); allorché **VENGANO AD ESSERE REALIZZATI ATTRAVERSO:**

-§: **LE PRECISE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E DI ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO** che l'ordinamento giuridico nazionale è venuto a legiferare ed a fissare prescrittivamente quali **SOLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE SULLA CUI BASE OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA DEVE VENIRE A FUNZIONARE E QUINDI SULLA CUI BASE DEVE VENIRE A EROGARE I SERVIZI ISTITUZIONALI DI FUNZIONE DOCENTE CHE COSI' LA LEGGE GLI VIENE AD ASSEGNARE;**

-§ **TEMPI/MODI/FORME DI FONDAMENTO PREFISSATI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DEL SISTEMA SCOLASTICO NAZIONALE, SULLA CUI PRESUPPOSTA STRUTTURALE BASE SCHEMATICA E SULLA CUI GENERALE CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE SOLTANTO CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA :**

- **PUO' PROGETTARE E DETERMINARE LA REALIZZAZIONE DELLE SUE** *“”””ESPRESSIONI FUNZIONALI DI AUTONOMIA””””* **AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA PREVISTE DALLA LEGGE** (dunque,così come strutturalmente emergenti nel contesto della L.n.59/1997 e del correlato Regolamento di cui al D.P.R. 275/1999, che definiscono gli ambiti,le aree,i vincoli ed i confini entro cui può configurarsi legittimamente e prendere corpo di gestione istituzionale tale stessa autonomia scolastica,sulla traccia delle generiche enunciazioni della Carta Costituzionale);

- **PUO' ESERCITARE LE SUE COMPETENZE DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA FUNZIONE DOCENTE SCOLASTICA E DI OGNI CONSEGUENTE SERVIZIO SCOLASTICO DI INSEGNAMENTO/FORMAZIONE;**

- **QUINDI PUO' PROGRAMMARE CURRICOLARMENTE LE DIVERSE DECORRENZE ORARIE DI SERVIZIO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DI INSEGNAMENTO.**

2:5: Risulta allora evidente che ogni data prassi di educazione di un dato soggetto educando (quindi,ogni offerta formativa, ogni prassi di apprendimento,ogni prassi di formazione,ogni prassi di funzione docente,ogni prassi di insegnamento e di istruzione,dunque anche ogni prassi di intrattenimento educativo e/o di specifica assistenzialità formativa) , **RISULTANO INTRINSECAMENTE NON SCOLASTICI O EXTRASCOLASTICI (cioè, NON risultanti comunque sia da PROCESSI E PRODOTTI DI SERVIZIO DI OGNI DATA ISTITUZIONE comunque riconoscibile in quanto SCUOLA); allorché (SEPPUR PEDAGOGICAMENTE VALORIALI) PRESCINDONO IN TUTTO O IN PARTE DALLE CONNOTAZIONI E DALLE PREROGATIVE PEDAGOGICHE,DIDATTICHE,ORGANIZZATIVE,GESTIONALI, GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI DI OGNI ATTIVITA' SCOLASTICA IN QUANTO TALE (connotazioni e prerogative che sono state sommariamente richiamate ai precedenti SOTTOPUNTI DI QUESTO PUNTO DUE).**

3: Quanto sopra,ovviamente,viene a significare altresì che:

-§: IL PANORAMA SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DI PROGETTI , DI PROGRAMMAZIONI E DI PRASSI DI EDUCAZIONE E DI FORMAZIONE DI UN DATO SOGGETTO EDUCANDO NEL CONTESTO DEL SUO UNIVERSO STORICO/ESISTENZIALE E DI SOCIOLOGICA RELAZIONE GLOBALE D'AMBIENTE (quindi,NEL CONTESTO di ogni possibile offerta formativa, di ogni prassi di apprendimento,di ogni prassi di formazione,di ogni prassi di funzione docente,di ogni prassi di insegnamento e di istruzione,di ogni prassi di intrattenimento educativo/formativo e di assistenzialità formativa), è sicuramente vario,molteplice e,quando è il caso,sicuramente di valore pedagogico condivisibile.

PURTUTTAVIA, RISULTA EVIDENTE CHE SOLTANTO alcuni di tali progetti,programmazioni e prassi di educazione e di formazione, si possono riconoscere nelle tipologie di attività scolastica funzione docente e di conseguente insegnamento/istruzione e funzione docente, che l'ordinamento giuridico nazionale viene ad assegnare istituzionalmente alla natura giuridica ed all'erogazione di servizio scolastico di ogni data istituzione scolastica statale di scuola primaria; mentre tutte le altre prassi educative non assegnate a tale natura giuridica ed a tale erogazione della stessa istituzione scolastica (pur risultando,quando è il caso, sempre valoriali e proficuamente formative), si vengono a porre extrascolastiche e quindi di pertinenza di altra agenzia educativa del territorio (della famiglia,della parrocchia,di altre associazioni culturali ed educative territoriali,dell'universo mediatico dei mass/media,del gruppo dei pari,del volontariato civile dell'universo cittadino; di Enti Privati del territorio; di attività assistenziali ricreative e di intrattenimento educativo/formativo dell'Ente Locale o di altri Enti; o comunque di altre agenzie comunque pedagogicamente valoriali, foriere di prodotti culturali didatticamente destrutturati e di informali opportunità educative descolarizzate , come cinema,teatro,circo,spettacolazione varia di svago; ecc.).

-§: **CONSEQUENTEMENTE RISULTA EVIDENTE CHE NON SI POSSONO ILLEGALMENTE DISATTENDERE O SNATURARE LE PRECISE TIPOLOGIE ED I PRECISI TEMPI/MODI/FORME DI BASE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO** che l'ordinamento giuridico nazionale è venuto a legiferare ed a fissare prescrittivamente quali **SOLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE SULLA CUI BASE OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA DEVE VENIRE A FUNZIONARE E QUINDI SULLA CUI BASE DEVE VENIRE AD EROGARE I SERVIZI ISTITUZIONALI DI FUNZIONE DOCENTE/ DI INSEGNAMENTO/ DI ISTRUZIONE CHE COSI' LA LEGGE GLI VIENE AD ASSEGNARE INDEROGABILMENTE/ESCLUSIVAMENTE.**

-§: TALI PRECISE TIPOLOGIE E TALI PRECISI TEMPI/MODI/FORME DI BASE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (che l'ordinamento giuridico nazionale è venuto a legiferare ed a fissare

prescrittivamente quali SOLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE SULLA CUI BASE OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA DEVE VENIRE A FUNZIONARE E QUINDI SULLA CUI BASE DEVE VENIRE A EROGARE I SERVIZI ISTITUZIONALI DI FUNZIONE DOCENTE/INSEGNAMENTO);

non vengono affatto a far escludere (e nemmeno a pregiudicare) il panorama non scolastico di ogni altra prassi di educazione suddetta proposta dal territorio e dalle agenzie educative extrascolastiche valoriali (quindi, di ogni possibile offerta formativa non scolastica, di ogni prassi di apprendimento non scolastica, di ogni prassi di formazione non scolastica, di ogni prassi di funzione docente non scolastica, di ogni prassi di insegnamento e di istruzione non scolastica, di ogni intrattenimento educativo/formativo non scolastico e di ogni assistenzialità formativa non scolastica).

Il tutto viene soltanto a far necessitare ed a far ricorrere che durante GLI ORARI SCOLASTICI ABBIANO LUOGO SOLTANTO LE PRECISE TIPOLOGIE ED I PRECISI TEMPI/MODI/FORME DI BASE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO PECULIARI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA;

mentre ogni altra SUDETTA prassi di educazione EXTRASCOLASTICA, proposta dal territorio e dalle agenzie educative extrascolastiche comunque risultante valoriale, abbiano a poter essere eventualmente accolte, progettate, programmate e collocate IN DECORRENZE ORARIE EXTRASCOLASTICHE DI SVOLGIMENTO, INVERANDO COSI' OGNI LEGITTIMABILE PROSPETTIVA DI CONTINUITA' ORIZZONTALE ISTITUZIONALE TRA SCUOLA E TERRITORIO SULLA BASE DEL RECIPROCO RISPETTO E DELLA RECIPROCA DISTINZIONE DELLE DIVERSE IDENTITA' ISTITUZIONALI E PEDAGOGICHE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ED ISTITUZIONI/AGENZIE EXTRASCOLASTICHE (cioè, sempre sulla base di approcci di funzione docente pedagogicamente fondati, didatticamente criteriati, scientificamente progettati in prospettiva curricolare e quindi sperimentalmente condotti).

In questo senso, anche il dibattito e la ricerca della pedagogica contemporanea ci aiuta a chiarirci le idee in merito, presupponendo che (entro tale prospettiva di continuità) ogni progetto, ogni programmazione ed ogni prassi di educazione/formazione/insegnamento ISTITUZIONALMENTE SCOLASTICI, RISULTANO OGGETTO DI STUDIO E DI TEORIZZAZIONI DELLA "PEDAGOGIA DELLA SCUOLA";

MENTRE ogni progetto, OGNI programmazione ed ogni prassi di educazione/formazione/insegnamento NON ISTITUZIONALMENTE SCOLASTICI (DUNQUE, PER QUESTO EXTRASCOLASTICI), RISULTANO OGGETTO DI STUDIO E DI TEORIZZAZIONI DELLA "PEDAGOGIA DELL'EXTRASCUOLA".

4: Anche alla luce di quanto sopra, veniamo ora a descrivere :

-§: LE PRECISE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO E DI ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (che l'ordinamento giuridico nazionale è venuto a legiferare ed a fissare prescrittivamente quali SOLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' EDUCATIVE FORMATIVE E SCOLASTICHE SULLA CUI BASE OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA DEVE VENIRE A FUNZIONARE ; E QUINDI SULLA CUI BASE DEVE VENIRE AD EROGARE I SERVIZI ISTITUZIONALI DI FUNZIONE DOCENTE E D'INSEGNAMENTO/ISTRUZIONE CHE COSI' LA LEGGE GLI VIENE AD ASSEGNARE);

-§ I DIVERSI TEMPI/MODI/FORME DI FONDAMENTO PREFISSATI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE, SULLA CUI STRUTTURALE PRELIMINARE BASE SCHEMATICA E SULLA CUI GENERALE CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE SOLTANTO CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA E CIASCUN ORGANO COLLEGIALE E CIASCUN DOCENTE DI STATO:

-#: POSSONO PROGETTARE, PROGRAMMARE E DETERMINARE LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE ESPRESSIONI FUNZIONALI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA PREVISTE DALLA LEGGE (dunque, strutturalmente, dalla L.n.59/1997 e dal correlato Regolamento dell'Autonomia di cui al D.P.R. 275/1999, che definiscono gli ambiti, le aree, i vincoli ed i confini entro cui può prendere corpo di gestione istituzionale tale stessa autonomia scolastica, sulla traccia delle generiche enunciazioni della Carta Costituzionale);

-#: POSSONO PROGETTARE, PROGRAMMARE E DETERMINARE LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E DI FUNZIONE DOCENTE; E QUINDI LE SPECIFICHE PROPRIE PRASSI DI AUTONOMIA PROFESSIONALE DI SERVIZIO;

#: POSSONO ESERCITARE LE PROPRIE COMPETENZE DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DELLA GESTIONE EDUCAZIONALE DELLA FUNZIONE DOCENTE SCOLASTICA E DI OGNI CONSEGUENTE SERVIZIO SCOLASTICO DI INSEGNAMENTO/FORMAZIONE;

#: POSSONO PROGETTARE E PROGRAMMARE CURRICOLARMENTE LE DIVERSE CONTESTUALI DECORRENZE ORARIE DI SERVIZIO PROFESSIONALE LAVORATIVO E DELLE CORRELATE ATTIVITA' SCOLASTICHE DI INSEGNAMENTO E/O FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO.

Tale descrivere viene così a risolversi nella enunciazione e nella definizione di tutte le seguenti attività scolastiche di servizio istituzionalmente previste e normativamente legittimabili:

-a) : Ogni attività scolastica di servizio di insegnamento curricolare ordinario di cui all'art.26 del CCNL 24/07/2003, integrata alla correlata ricorrente attività funzionale all'insegnamento di cui al comma 5 dell'art.27 del CCNL 24/07/2003 (legittimante ed implicante presenza in servizio di docenti e frequenza di alunni di riferimento istituzionale; oltrechè di presenza in servizio di apposito personale ATA e/o assistenziale di supporto), assegnata ai docenti di una data istituzione scolastica per le rispettive competenze e per i rispettivi oneri di servizio; può avere luogo soltanto nelle decorrenze già per questo determinate ed assegnate dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri e delle proposte degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica stessa ; e prima ancora in ragione del vigente ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale;

-b): Ogni attività scolastica di servizio di insegnamento aggiuntivo, di cui all'art.28 del CCNL 24/07/2003 ed all'art. 9/comma 1 del D.P.R. n.275/99 (legittimante ed implicante presenza in servizio di docenti e frequenza a scuola di alunni di riferimento istituzionale; oltrechè presenza in servizio di apposito personale ATA di supporto), assegnata ai docenti di una data istituzione scolastica per le rispettive competenze e per i rispettivi oneri di servizio; può avere luogo soltanto nelle decorrenze già per questo determinate ed assegnate dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri e delle proposte degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica stessa ; e prima ancora in ragione del vigente ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale;

-c) Ogni attività didattica di servizio istituzionale funzionale all'insegnamento, compresa tra quelle di cui all'art.27 del CCNL 24/07/2003 (legittimante ed implicante presenza in servizio di soli docenti di riferimento istituzionale, anche unitamente al dirigente scolastico; senza nessun alunno; e peraltro presenza in servizio di apposito personale ATA di supporto; anche con possibili interventi di consulenza di "figure specialistiche" del territorio), assegnata ai docenti di questo Circolo per le rispettive competenze e per i rispettivi oneri di servizio; può avere luogo soltanto nelle decorrenze già per questo determinate ed assegnate dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri e delle proposte degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica stessa ; e prima ancora in ragione del vigente ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale;

-d) Ogni attività di servizio istituzionale funzionale all'insegnamento (compresa tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art.27 del CCNL 24/07/2003) relativa ad incontri personali e/o a riunioni tra docenti e genitori di rispettivo riferimento istituzionale (legittimante ed implicante presenza in servizio di soli docenti di riferimento istituzionale; senza nessun alunno; e peraltro presenza in servizio di apposito personale ATA di supporto; oltrechè

partecipazione prevista di genitori in questione), assegnata alla conduzione professionale operativa dei docenti di una data istituzione scolastica, per le rispettive competenze e per i rispettivi oneri di servizio; può avere luogo ordinariamente soltanto nelle decorrenze orarie già per questo determinate ed assegnate dal Dirigente Scolastico; ed, in linea straordinaria, in ogni altra decorrenza oraria liberamente opzionata da ciascun docente interessato in cui, COMUNQUE SIA, ciascun docente stesso non abbia a dover esplicitare attività di insegnamento avute assegnate (insegnamento ordinario e/o aggiuntivo che sia) e nemmeno abbia a dover esplicitare altra attività funzionale all'insegnamento già programmata ed assegnata.

Ciò, comunque, che dovrà avere luogo in decorrenza oraria in cui il Dirigente Scolastico ha già determinato apertura istituzionale di ogni data sede scolastica di Plesso di servizio di ciascun docente stesso interessato.

-e) Ogni conseguente decorrenza di apertura delle sedi scolastiche dove vengono a funzionare tutti i Plessi scolastici; deve sempre corrispondere alla premessa decorrenza delle attività istituzionali di cui ai precedenti paragrafi a), b), c) e d); e, peraltro, ad ogni decorrenza di servizio del personale ATA in ciascuna sede scolastica, così come determinata, attraverso ordine specifico di servizio stesso dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una data istituzione scolastica, in ragione delle direttive e delle determinazioni del Dirigente Scolastico riportate nel *“Piano annuale delle attività di servizio del personale ATA e di segreteria”*.

-f) Ogni conseguente decorrenza di apertura della sede istituzionale dove funzionano gli Uffici di Direzione e di Segreteria, deve sempre corrispondere ad ogni già determinata decorrenza di servizio del personale ATA in tale sede, così come prefissata curricularmente, attraverso ordine specifico di servizio stesso dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una data istituzione scolastica, in ragione delle direttive e delle determinazioni del Dirigente Scolastico riportate nel *“Piano annuale delle attività di servizio del personale ATA e di segreteria”*.

5: ALLA LUCE DI QUANTO SI E' PREMESSO NEI PRECEDENTI PUNTI; RISULTA EVIDENTE CHE OGNI SUDETTA ATTIVITA' SCOLASTICA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE ORDINARIO di cui all'art.26 del CCNL 24/07/2003, DEVE RISULTARE SEMPRE PRECISAMENTE CORRISPONDENTE ALLA NATURA DIDATTICA ED ALLE PREROGATIVE DI FUNZIONE DOCENTE CHE LA LEGGE VIENE NORMATIVAMENTE A FISSARE ED A PREFIGURARE NELLA STESSA TIPOLOGIA DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE ORDINARIO.

In questo senso, ci si ricordi sempre che OGNI DECORRENZA DI TALE INSEGNAMENTO CURRICOLARE ORDINARIO (delle ventisette ore settimanali di attività d'insegnamento ordinario curricolare obbligatorio e delle tre ore settimanali d'insegnamento ordinario curricolare opzionale/facoltativo) deve sempre essere programmata e risolversi quale *“orario annuale delle lezioni”* (D.L.vo. n.59/2004,cit.), attraverso cui abbia a realizzarsi processo di insegnamento/ istruzione comunque fondato e configurato didatticamente e curricularmente in ragione delle discipline/ materie di insegnamento fissate prescrittivamente dall'Ordinamento giuridico nazionale (in particolare, dal D.L.vo n.297/1994; dal D.P.R.n.275/1999; e dal D.L.vo n.59/2004 e dalle relative allegate Indicazioni Nazionali per la scuola primaria); nonché quindi in correlata aderenza normativa alle enunciazioni degli “obiettivi generali della formazione” e degli “obiettivi specifici di apprendimento”, alle definizioni di ciascuna “unità di apprendimento” e di ciascun “Piano di Studi Personalizzato” dell'alunno, ed ai correlati processi di “valutazione”; che tale Ordinamento di norme viene ad assegnare alla

natura giuridica di ogni istituzione scolastica del territorio nazionale ed al profilo di servizio di ogni docente dipendente dell'Amministrazione dello Stato.

6: In questo senso, ci si ricordi sempre, altresì, che ogni ALTRA DATA ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PUR SEMPRE RICONOSCIBILE QUALE SCOLASTICA (ALLA LUCE DELLE CONNOTAZIONI IN QUESTO SENSO GIA' PREMESSE NEI PRECEDENTI PUNTI), rientranti tra quelle che l'Ordinamento Giuridico nazionale viene a riconoscere pur sempre tra quelle erogabili da ogni data istituzione scolastica statale di scuola primaria; ma che prescindono dalle specifiche connotazioni e peculiarità strutturali distintive di quelle appena considerate relative alle ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLE TRENTA ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE ORDINARIO (PREVISTE DALL'ART. art.26 del CCNL 24/07/2003); potranno risultare progettabili, programmabili e realizzabili pur sempre in quanto attività di insegnamento aggiuntivo di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa e quindi in quanto PRASSI DI INSEGNAMENTO E DI FORMAZIONE **di progetti scolastici istituzionali di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa**, come previsti dall'art.28 del CCNL 24/07/2003 e dall'art. 9/comma 1 del D.P.R. n.275/99.

Ciò, dato che l'ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale (in particolare con tali art.28 ed art.9 ultimi citati), viene a prevedere che ogni attività pur sempre riconoscibile quale attività scolastica di insegnamento della scuola primaria, prescindente dalle specifiche connotazioni e peculiarità strutturali distintive delle ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLE TRENTA ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE ORDINARIO (PREVISTE DALL'ART. art.26 del CCNL 24/07/2003); abbiano a potersi/doversi porre, registrandosi le risorse necessarie a disposizione e quindi ricorrendo le situazioni di possibile attuazione, in quanto attività di insegnamento aggiuntivo ed in quanto progetti scolastici istituzionali, di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa.

7: Come si è premesso, ogni dato soggetto educando scolarizzato può rinvenire, **TRA L'ALTRO**, nel panorama educativo e formativo dell'universo storico/esistenziale e di relazione sociologica ambientale:

-§: OPPORTUNITA' PEDAGOGICHE DI INSEGNAMENTO RELATIVE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA RISULTANTI
ISTITUZIONALI SCOLASTICI ;

ED

-§: OPPORTUNITA' PEDAGOGICHE EDUCATIVE DI FORMAZIONE RELATIVE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA RISULTANTI
NON ISTITUZIONALI E NEMMENO

SCOLASTICI (ANCORCHE' CORRELABILI O MENO PEDAGOGICAMENTE ALLA SCUOLA , IN BASE ALLE DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI DI UNA DATA ISTITUZIONE, ATTRAVERSO PROSPETTIVE DI RACCORDO DIDATTICO/EDUCATIVO E DI CONTINUITA' ORIZZONTALE; E/O PUR ANCHE DI RACCORDO ORGANIZZATIVO).

CONSEGUENTEMENTE, si ribadisce che ogni dato progetto scolastico tra quelli ultimi citati, si può porre legittimamente e fondatamente quale **progetto scolastico** di ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa con i tratti e le connotazioni peculiari per questo già fissati dalla legge (e quindi può precisamente realizzarsi con gli alunni di una data istituzione scolastica attraverso ogni suddetta attività scolastica di insegnamento aggiuntivo) , nella misura in cui,tra l'altro:

a) ogni obiettivo formativo ed ogni conseguente progettazione/realizzazione curricolare di tale progetto abbiano comunque a risultare in linea di chiara continuità/coerenza pedagogica e didattica con gli "obiettivi generali di formazione" e con gli "obiettivi specifici di apprendimento" fissati in materia dalle "Indicazioni Nazionali" per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia ; e con il "Profilo di uscita"; allegati tutti al D.L.vo n.59 del 19/02/2004 (rispettivamente,Allegati A, B e D di tale Decreto);

b) Ogni dato progetto stesso di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa sia già stato deliberato dal Collegio dei Docenti quale parte costitutiva integrante della "programmazione educativa di circolo" e quindi risulti conseguentemente deliberato da tale organo quantità e tempi/modi/forme di ogni eventuale accesso a compenso accessorio per la remunerazione di insegnamento aggiuntivo o per altra remunerazione e spesa che tale progetto stesso verrebbe programmaticamente a prevedere ed a comportare qualora da doversi effettivamente realizzare;

c) Ogni dato progetto di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa,già deliberato dal Collegio dei Docenti quale parte integrante della "programmazione educativa" corrente, potrà essere determinato a realizzazione effettiva da parte del dirigente scolastico nella misura in cui,comunque sia,venga a porsi ed a risultare altresì,in vista della sua concreta realizzazione, collegato a programmazioni operative specifiche emergenti in linea di piena congruenza con ogni correlato vincolo normativo di legge anche per quanto concerne ammissibilità e legittimità dell'attuarsi dei diversi insegnamenti aggiuntivi e dei relativi compensi accessori con cui remunerare questi ultimi (dunque,altresì,in raffronto pure al numero di alunni ed alle condizioni organizzative e temporali in cui avrebbe a doversi venire a svolgere esso progetto se eventualmente indirizzato ad attuazione esecutiva dal dirigente scolastico stesso);

d) In ogni caso,ogni dato progetto stesso di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa,risultante peraltro già preliminarmente deliberato dal Collegio dei Docenti quale progetto da dover risultare parte integrante della "programmazione educativa" corrente di Circolo; potrà risultare effettivamente attuato e realizzato,nella misura in cui:

#: venga a registrare il vincolante preliminare assenso opzionale dei genitori degli alunni del Circolo da poter far partecipare alle attività scolastiche dello stesso progetto;

#: gli eventuali insegnanti dipendenti di questa istituzione scolastica da assegnare all'insegnamento aggiuntivo ivi previsto,siano in possesso di ogni necessitante specialistica formazione culturale/professionale e didattico/educativa relativa alla specificità delle attività scolastiche e di correlata funzione docente da esplicitare nella prospettiva dell'arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa;

#: gli eventuali insegnanti specialisti esterni,a cui assegnare la funzione docente e l'insegnamento curricolarmente ivi previsti, abbiano ad essere (comunque sia,prima di tutto) in possesso di titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento giuridico scolastico quale titolo istituzionale specifico abilitante per l'insegnamento nella scuola ricorrente (nella scuola primaria e/o nella scuola dell'infanzia) ; oltre a risultare

connotati -essi docenti- da specialistica formazione culturale/professionale e didattico/educativa per la specificità delle attività formative da esplicare;

#: preveda la sua realizzazione assolutamente gratuita per l'utenza; e comunque prefiguri ogni spesa necessitante per la sua realizzazione e anche quindi per la relativa remunerazione di ogni compenso accessorio da elargire a docenti del Circolo o a docenti esterni al Circolo specialisti (che esso progetto viene a comportare), quali spese da potersi effettuare attraverso somme di denaro già sussistenti introitate dall'istituzione scolastica ed utilmente per questo iscritte disponibili nel Programma Annuale di gestione amministrativa contabile; o, comunque, da potersi effettuare attraverso somme di denaro (richieste o da richiedere all'Ente Locale; o ad altro individuabile Ente ovvero Organo istituzionale), allorchè tali somme, comunque sia, saranno introitate dall'istituzione; (il tutto, sempre sulla base di quanto in merito monitorato dal Direttore dei servizi amministrativi della scuola);

e) **In ogni caso, ogni dato progetto stesso di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa, risultante peraltro già preliminarmente deliberato dal Collegio dei Docenti quale progetto da dover risultare parte integrante della "programmazione educativa" corrente di Circolo; potrà risultare effettivamente proposto al dirigente scolastico dai docenti interessati per la sua eventuale successiva attuazione, allorchè:**

#: **risulti così proposto dagli stessi docenti interessati attraverso una integrativa "programmazione didattica operativa" curricolare (vale a dire, sulla base di una integrativa "PIANIFICAZIONE CURRICOLARE OPERATIVA") di svolgimento specifico di ogni tale progetto e quindi delle correlate prestazioni di servizio d'insegnamento aggiuntivo (ancorchè funzionali a tale insegnamento), descritta e formulata previsionalmente:**

-§: sulla base di unità di apprendimento didattiche di breve termine (da integrare, unite alle unità di apprendimento relative alle attività d'insegnamento curricolare ordinario, in ciascun Piano di Studio Personalizzato di ogni alunno; e quindi da considerare così parte della contestuale "programmazione didattica operativa di corso d'anno scolastico");

-§: sulla base di date e sedi di svolgimento operativo; che saranno preliminarmente proposte al dirigente scolastico dai docenti interessati con loro debita ed esauriente formulazione scritta intrinseca alla suddetta adeguata "pianificazione curricolare operativa", per le rispettive competenze e per le rispettive funzioni di servizio che ne conseguono;

-§: sulla base di una precisa elencazione di acquisti, spese, risorse, finanziamenti, sussidi, attrezzature, materiali, eventualmente necessitanti per la realizzazione di ogni data "unità di apprendimento" così prevista;

f) risulti conseguentemente (quindi preliminarmente alla sua attuazione ed alla sua realizzazione) formalmente indirizzato dal dirigente scolastico (a seguito di tutti i passaggi operativi e procedurali di cui ai precedenti paragrafi a), b), c), d) ed e), ultimi riportati) a determinazione scritta di realizzazione esecutiva e quindi di conseguente relativa autorizzazione di svolgimento di cui sopra.

Ciò, quindi, soltanto dopo che lo stesso capo d'istituto:

-§: avrà acquisita ogni data "pianificazione curricolare operativa" scritta (di riferimento specifico alla realizzazione di ciascun progetto in questione di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa), elaborata, prodotta, formulata e presentata dai docenti interessati;

-§: dopo che il dirigente scolastico avrà formalmente approvato tale "pianificazione curricolare operativa"; e quindi avrà formalmente determinato l'assegnazione a tali docenti delle correlate funzioni di servizio previste per la realizzazione dello stesso progetto.

In questo senso, qualora un dato progetto di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa, per uno o più motivi, non potrebbe risultare in stretta aderenza alle condizioni ordinamentali e strutturali di cui sopra; allora esso progetto potrà essere considerato e valutato dal dirigente scolastico quale "progetto extrascolastico" di eventuale Ente Territoriale che abbia a prevedere, tra l'altro, diretti ed esclusivi oneri di gestione, responsabilità contestuali di svolgimento, complessive prassi di servizio e

comunque ogni titolarità di istituzionalizzazione/conduzione/realizzazione (e,quindi,tra l'altro,in questo senso,diretta ed esclusiva rapportualità con l'utenza interessata e da coinvolgere) da parte dello stesso Ente esterno all'istituzione scolastica.

Ciò, atteso che,in questo caso, l'istituzione scolastica potrebbe cimentarsi soltanto in una adeguata pubblicizzazione di informazione divulgativa (soltanto preliminare) di esso progetto all'indirizzo dei genitori degli alunni iscritti; ovviamente,comunque,nella misura in cui ciascun docente dipendente di una data istituzione scolastica abbia autonomamente a riconoscere,nello stesso progetto, la stretta e proficua continuità tra le finalità e la contestuale impostazione di svolgimento pedagogico/didattico/gestionale; con detti obiettivi generali di formazione ed obiettivi specifici di apprendimento prescritti dall'ordinamento scolastico nazionale e prefigurati in ciascuna diversa ""programmazione didattica operativa"" (d'inizio anno scolastico e di corso d'anno scolastico),per le attività scolastiche istituzionali.

=====

POSTILLE

In ogni caso, le *“”Specificità e caratterizzazioni istituzionali peculiari delle attività di insegnamento di scuola primaria (sia di insegnamento ordinario che di insegnamento aggiuntivo di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa) previste dal vigente ordinamento giuridico nazionale del sistema scolastico””*; emergono in modo essenziale e significativo (anche se, ovviamente, non già con carattere di esaustività) dai seguenti stralci di norme giuridiche (anche relative ai profili operativi del personale ATA, di supporto strumentale alla funzione docente scolastica), che riportiamo qui di seguito virgolettati:

-§: Dal D.P.R.n.275/99:Regolamento dell’autonomia:

“”””...(...)...Art. 16

Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. ...(...)...””””

-§: Dal CCNL 24/07/2004:

CAPO IV - DOCENTI

...(...)...

ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE

(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.

ART. 25 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

(art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni

scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

...(...)...

ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ART. 28 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999,)

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL. ...(...)... "....."

-§: Dal D.L.vo n.59 del 19/02/2004:

"....." ...(...)...Art. 3

Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.

121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.

4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

...(…)...

Art. 7

Attività educative e didattiche

1.

2. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

...()...

Art. 8

La valutazione nella scuola primaria

- 1.** La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
- 2.** I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
- 3.** Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
- 4.** Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

-§: Sul profilo di ruolo e di funzione istituzionali, normativamente previsto, del Dirigente Scolastico (il virgolettato, che segue, riporta stralcio testuale dell'art.25 del D.Lgs n.165/2001):

“... (...)...2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegate specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo...(oggi, denominato Direttore dei servizi generali ed amministrativi:n.d.r.)..., che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”

Sul profilo di ruolo e di funzioni istituzionali del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ATA, così come tale profilo viene normativamente previsto dai vigenti applicabili istituti contrattuali e dalla correlata normativa giuridica di riferimento:

-#: Dal CCNL 24/07/2003 – Tabella A:

“... (...)...Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi... (...)...svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche “... (Tabella A – Area D – CCNL 24/07/2003).

-#: Inoltre al Direttore dei servizi generali ed amministrativi risultano assegnate le competenze/attribuzioni e le conseguenti funzioni istituzionali di servizio che vengono ad essere previste, configurate e normativamente prescritte, all'indirizzo delle prassi di servizio dello stesso Direttore, dal noto Decreto dell'Assessorato Regionale ai BB.CC. ed alla Pubblica istruzione n.895/U.O./IX del 31/012/2001, relativo tra l'altro al Regolamento amministrativo contabile inerente la gestione delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia (Decreto, quest'ultimo, che qui non si riporta e che si richiama sempre vigente e da osservare per quanto di rispettivo riferimento istituzionale).

#: Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dunque, anche ai sensi di detto CCNL 24/07/2003, sovrintende non già alla gestione del personale e delle risorse; ma esercita competenze e funzioni relative al “sovrintendere” con “autonomia operativa” in ordine a tempi/modi/forme e prassi/compiti di utilizzo (per ciò stesso, di natura “operativa”) che debbono risultare assegnati al personale ATA dipendente al fine di assicurare lo svolgersi dei servizi amministrativi e generali (in quanto tali) dell’istituzione scolastica; atteso conseguentemente che esso Direttore ha assegnate competenze/attribuzioni e funzioni di servizio che si risolvono altresì nel “coordinare” ed “organizzare”; oltretutto, ovviamente, nel “coadiuvare” del caso **richiesto** in itinere dal dirigente scolastico.

Soltanto in ragione di questi presupposti giuridici fondanti e quindi soltanto nella conseguente prospettiva operativa così profilata dalla normativa di riferimento, esso Direttore “...(...)...organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario...(...)...”.

Ciò, dunque:

§: atteso che il risultare alle “dirette dipendenze” dello stesso Direttore (di esso personale ATA) - risultando già normativamente assegnata (per legge) la gestione istituzionale e giuridica dello stesso personale ATA al Dirigente Scolastico - non può che porsi e configurarsi (in quanto sottostare agli ordini di servizio) soltanto in ragione del suo risultare peculiarmente (in prospettiva specifica di prassi funzionale ed operativa):

- finalizzato all’esercizio (da parte di esso Direttore) di tutte le diverse competenze/attribuzioni di profilo in ordine al sovrintendere ed all’organizzare i servizi generali ed amministrativi contabili;

- quindi risolvendosi nel definire, da parte del Direttore stesso (soltanto in prospettiva di realizzazione “operativa”, a seguito del loro promanare da “autonomia operativa” di quest’ultimo) tempi/modi/forme e prassi/compiti di utilizzo e di servizio operativo dello stesso personale ATA;

- dunque, determinato direttivamente in riferimento al solo “...(...)... cura ... (re, da parte dello stesso Direttore: n.d.r.)...l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti...(...)...”;

- **§: atteso, quindi, che** questo risultare alle “dirette dipendenze” del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, di esso personale ATA, può essere programmato, gestito e realizzato (dallo stesso Direttore) soltanto in ragione delle direttive del Dirigente Scolastico relative alla determinazione (da parte di quest’ultimo) di tempi/modi/forme e provvedimenti tutti relativi alla “gestione del personale e delle risorse” dell’istituzione scolastica (gestione, questa, come detto, assegnata tutta alle competenze/attribuzioni di esso Capo d’Istituto);

-§: atteso, così, che questo “risultare alle dirette dipendenze” (stanti alla lettera della norma) prende operativamente corpo e rinviene quindi legittimità e ragion d’essere istituzionale del suo svolgersi, a seguito di un preliminare ORIGINARIO/GENERATIVO “porre” del personale ATA in questione alle “dirette dipendenze” dello stesso Direttore, determinato da ogni provvedimento e da ogni direttiva di “gestione del personale e delle risorse” precisamente assegnati alle competenze/attribuzioni di ruolo del Dirigente Scolastico;

ciò, alla luce di quanto sopra; risultando, peraltro, evidente che il “porre” un dato personale in servizio, come il personale ATA, alle dipendenze di un dato soggetto istituzionale come il Direttore dei servizi generali ed amministrativi; non può che promanare ed essere posto in essere da eventuale correlata PRELIMINARE GENERATIVA determinazione di ADEGUATO provvedimento di gestione del personale ATA (determinazione di provvedimento, questa, prodotta ed indirizzata a priori da un dato funzionario con qualifica dirigenziale, quindi gerarchicamente superiore e così titolare istituzionale di potere decisorio/di autorità “soprastanti”);

In questo senso, il Dirigente Scolastico rinviene, a sua volta, potere decisorio e legittimità istituzionali riguardo quanto sopra, proprio in ragione del suo risultare, per legge, funzionario istituzionale, con qualifica dirigenziale:

-§: **a cui** “...(...)...spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale...(...)...” (art.25 del D.Lgs. 165/2001; cit.);

-§: **che ha titolo esclusivo ad impartire direttive in ragione applicativa delle quali soltanto il Direttore dei servizi generali ed amministrativi** “...(...)...sovrintende...e...organizza autonomamente l’attività del personale ATA” (CCNL 24/07/2003 / Tabella A-Area D; cit.);

-§: **che** “...(...)...assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio...(...)...” (art.25 del D.Lgs. 165/2001; cit.);

-§: **a cui** “...(...)...nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano ...(...)... autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane...(...)...” (idem);

-§: **che** “...(...)... in particolare, ...(...)... organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali...(...)...” (idem).

-§: **a cui** “...(...)...all’inizio dell’anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo” (CCNL 24/07/2003/art.52);

-§: **che** “...(...)...adotta il piano delle attività...(...)...verificatane la congruenza rispetto al POF...(...)...”; e quindi, atteso, conseguentemente, che “...(...)...la puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali ed amministrativi...(...)...” soltanto a seguito di tale atto dirigenziale di adozione (CCNL 24/07/2003 – art.52).

Diversamente, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi risulta giuridicamente investito del rango di funzionario delegato e quindi viene così preposto alle competenze/attribuzioni ed alle relative responsabilità contestuali piene, per quanto concerne il suo risultare istituzionalmente dipendente dell'Amministrazione Scolastica che, altresì, per la legge, **"è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili"**.

Ciò, atteso peraltro che la normativa giuridica viene ad assegnare anche ogni titolarità di profilo ed ogni conseguente competenza/attribuzione di funzione istituzionale, ad esso Direttore, pure in ordine **"all'attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili"**; e quindi, per questo, in ragione di ogni **"responsabilità diretta"** ricorrente consequenziale, del caso.

(Tutte le enunciazioni virgolettate di questo segmento di disamina, escluse quelle esplicitamente richiamate dal D.Lgs.n.165/2001 e dall'art.52 del CCNL 24/07/2003, sono ricavate testualmente dalle norme giuridiche della Tabella A/Area D di tale Contratto).

-#: Dal CCNL 26/05/1999:

"Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.

Firma tutti gli atti di sua competenza. L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche".

-#: Ovviamente, nello stesso tempo, risultano intrinseci ed inclusivi al profilo suddetto di direttore dei servizi generali ed amministrativi, i tratti di ruolo e di profilo atualizzabili del "Responsabile amministrativo", che così sono testualmente descritti dallo stesso CCNL 26/05/99:

"Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. (detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori)".

-§: Si riporta qui di seguito il profilo di ruolo e di funzioni istituzionali dell'assistente amministrativo ATA, così come tale profilo viene normativamente previsto dai vigenti applicabili istituti contrattuali:

-#: Dal CCNL 24/07/2003:

"TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)

...(...)...

Area B:

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta

Assistente amministrativo:

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo".

-#: Dal CCNL 26/05/99:

-§:..... Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.....

-§: Si riporta qui di seguito il profilo di ruolo e di funzioni istituzionali del collaboratore scolastico ATA, così come tale profilo viene normativamente previsto dai vigenti applicabili istituti contrattuali:

-#: Dal CCNL 24/07/2003:

.....**TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)**

...(...)...

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46.....

-#: Dal CCNL 26/05/99:

..... Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;

- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori".

Gianfranco Purpi